

1) Tribunale di Brescia, II Sezione Penale (composizione collegiale - Presidente Dott. Tringali), sent. n. 317 del 03.02.2022 – dibattimento

Bancarotta fraudolenta documentale "specifica" ex art. 216 n. 2 I. fall. – Occultamento delle scritture contabili – Sussistenza dell'elemento soggettivo - Indici di fraudolenza – Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche

In assenza di prove dell'avvenuta distruzione, deve ritenersi integrata la fattispecie dell'occultamento delle scritture contabili regolarmente tenute nel caso in cui l'imputato, dopo averle ricevute in qualità di amministratore unico e nonostante le sollecitazioni formali della curatela, ne renda impossibile il ritrovamento.

In ordine all'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, poi, possono reputarsi sussistenti tanto la coscienza e la volontà di realizzare la condotta illecita quanto l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori qualora, all'esito dell'istruttoria, emergano indici manifestamente sintomatici di un atteggiamento fraudolento: depone in tal senso, per esempio, la partecipazione all'attività gestoria già in epoca antecedente all'assunzione della carica di amministratore, nonché il diretto coinvolgimento nell'implementazione di determinate vicende societarie successive alla formale presentazione delle dimissioni (mutamento della denominazione e dell'oggetto sociale, trasferimento della sede legale all'estero, cessioni "distrattive" di crediti in favore di altra società gestita dall'imputato medesimo).

Inoltre, la condotta dell'incensurato che, resosi responsabile di una dolosa violazione dei doveri documentativi a fronte di una rilevante esposizione debitoria - come pure di operazioni di natura distrattiva (ancorché non contestate) -, proclami la propria innocenza sin dalla fase delle indagini preliminari senza collaborare con la curatela, non consente di ritenere sussistenti le condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Bancarotta semplice ex art. 217 n. 4 I. fall. – Assenza di chiari segnali di insolvenza - Assoluzione perché il fatto non sussiste

Deve escludersi la responsabilità per il reato di bancarotta semplice di cui all'articolo 217 n. 4 I. fall. laddove, pur essendo possibile collocare temporalmente l'insorgenza del dissesto, il curatore non sia in grado, per la carenza della contabilità a sua disposizione, di illustrare gli indici dai quali desumere che in quel lasso di tempo fosse identificabile una situazione di totale squilibrio economico e patrimoniale.

Si impone, pertanto, la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto nel caso in cui risulti persino, al contrario, che nel periodo di interesse la società avesse plurimi rapporti contrattuali pendenti con clienti e fornitori e riuscisse ad adempiere - seppur parzialmente - alle obbligazioni assunte, provvedendo altresì all'incasso di alcuni pagamenti.